



## **Titolo**

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - OBBLIGATORIETÀ DELLE DISPOSIZIONI – ERRORE SCUSABI  
PRESUPPOSTI – INCERTEZZE E DIFFICOLTÀ OGGETTIVE – NECESSITÀ

## **Descrizione**

Ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'errore scusabile non sono sufficienti la semplice buona fede e l'esistenza di fattori soggettivi, ma occorre che obiettivamente l'errore tragga origine da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme (CFA, SSUU, n. 8/2022-2023); ai sensi dell'art. 4, comma 3, C.G.S., infatti, "l'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto". Così, quindi, l'errore in questione può essere considerato "scusabile" soltanto se inevitabile ed incolpevole, e quindi derivante da un'impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso (ex multis: CFA, Sez. I, n. 44/2019-2020; Sez. IV, n. 104/2022-2023).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 12/CFA/2023-2024/B

## **Presidente**

Lipari

## **Relatore**

Correale

## **Riferimenti normativi**

art. 4, comma 3, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. IV - DECISIONE N. 0012 CFA del 26 luglio 2023 (sig. Raffaele Pipola-Pomigliano Calcio Femminile S.r.l./Procura Federale)**